

Informazioni sulla Banca

Denominazione e forma giuridica
Sede legale e Direzione Generale
Codice fiscale e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
N. iscrizione Albo delle Banche presso la Banca d'Italia
Codice ABI
Appartendente al Gruppo Bancario
N. iscrizione all'albo dei Gruppi Bancari
Sito Internet
Indirizzo di posta elettronica

Igea Digital Bank
Via Tomacelli, 107 - 00186 Roma
00923361000
N° 371
05029
Gruppo Bancario Igea Banca
5640
www.igedigitalbank.it
segreteria@igedigitalbank.it

[Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi](#)
[Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia](#)

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Ragione Sociale

Cognome

Nome

Sede

E-mail

Telefono

Iscrizione ad Albi o elenchi

N. Delibera Iscrizione albo/elenco

Struttura e Che cos'è l'Apertura di Credito in Conto Corrente

L'apertura di credito in conto corrente è un contratto con il quale la Banca, su richiesta del cliente, si impegna a mettere a disposizione, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro oltre il saldo disponibile. La Banca e il cliente possono concordare un tasso di interesse fisso o variabile. Il tasso variabile è determinato in base a parametri di mercato. Il cliente può utilizzare, in una o più volte, questa somma e può, con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito.

L'Apertura di Credito in conto corrente produce interessi a carico del correntista calcolati in base all'importo accordato e della durata dell'utilizzo. Tali interessi possono essere determinati sulla base di un tasso fisso o variabile, quest'ultimo determinato dalla somma algebrica tra lo spread ed uno specifico indice di riferimento indicato in contratto che può variare in relazione all'andamento dei mercati finanziari. Il fido di cassa Biz Pro è destinato a Clienti che siano Liberi Professionisti classificabili come Clienti al dettaglio non consumatori.

Principali rischi

Nel caso di applicazione del tasso variabile, va tenuta presente la possibilità che il tasso di interesse debitore aumenti rispetto al tasso iniziale (collegato alle oscillazioni del parametro di indicizzazione di riferimento). Nel caso di applicazione del tasso fisso, il principale rischio connesso all'apertura di

credito consiste nell'impossibilità di beneficiare di eventuali riduzioni dei tassi di interesse di mercato. L'Affidamento in conto corrente può essere garantito dal Fondo di Garanzia.

Che cos'è il Fondo di Garanzia

Il Fondo di Garanzia per le PMI - istituito dalla Legge 662/1996 ed attualmente gestito dal MedioCredito Centrale (MCC) - è lo strumento attraverso il quale l'Unione europea e lo Stato Italiano affiancano le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie. L'intervento pubblico di garanzia sul credito alle PMI consente al soggetto che richiede il finanziamento di ottenere vantaggi in termini di concessione del finanziamento stesso, di riduzione dei costi in termini di tasso applicato, di minori garanzie richieste. Sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.

A chi è rivolto

Possono essere garantite le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI) iscritte al Registro delle Imprese e i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all'apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.

L'impresa e il professionista devono essere valutati dalla Banca come in grado di rimborsare il finanziamento garantito. Devono quindi essere considerati economicamente e finanziariamente sani sulla base di appositi modelli di valutazione che utilizzano i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi. Le start up sono invece valutate sulla base di piani previsionali.

Modalità di intervento del Fondo di Garanzia

Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente. La domanda di intervento del Fondo è presentata dalla banca cui l'impresa o il professionista ha richiesto finanziamento.

L'intervento è concesso, fino ad un massimo dell'80% del finanziamento, su tutti i tipi di operazioni sia a breve sia a medio-lungo termine, tanto per liquidità che per investimenti. Il Fondo garantisce a ciascuna impresa o professionista un importo massimo di 2,5 milioni di euro, un plafond che può essere utilizzato attraverso una o più operazioni, fino a concorrenza del tetto stabilito, senza un limite al numero di operazioni effettuabili. Il limite si riferisce all'importo garantito, mentre per il finanziamento nel suo complesso non è previsto un tetto massimo.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.mcc.it o www.fondidigaranzia.it

Condizioni economiche

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso. Le condizioni economiche inoltre non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi e/o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

Quanto può costare il fido

Contratto con applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi

Ipotesi 1	Interessi/Oneri	TAEG Affidamento
Contratto a tempo indeterminato che prevede la commissione per la messa a disposizione dei fondi con affidamento di 1.500 euro utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo. Si assume una durata pari a tre mesi e una periodicità di liquidazione degli interessi su base	Interessi 43,13 €	
trimestrale.		23,82 %
Dati di calcolo	Oneri 37,50 €	
Accordato 1.500 €		
Tasso debitore nominale annuo 11,50%		
Commissione per la messa disposizione dei fondi 2%		
	dell'accordato su base annua	
Si ipotizzano inoltre:		
Spese collegate all'erogazione del credito (visure, accesso a base dati, ecc.) 30 €, una tantum		
Ipotesi 2	Interessi/Oneri	TAEG Affidamento
Contratto con durata di 18 mesi che prevede la commissione per la messa a disposizione dei fondi con affidamento di 1.500 euro utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo.		
Dati di calcolo	Interessi 258,40 €	
Accordato 1.500 €		
Tasso debitore nominale annuo 11,50%		20,74 %
Commissione per la messa disposizione dei fondi 2%	Oneri 169,98 €	
	dell'accordato su base annua	
Si ipotizzano inoltre:		
Spese collegate all'erogazione del credito (visure, accesso a base dati, ecc.) 125 €, una tantum		

Voci di costo

	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate nei limiti del fido accordato	11,50% massimo
--	---	----------------

	Fidi	<u>Commissione per la messa a disposizione dei fondi (vedi nota 1)</u>	2,00% dell'accordato su base annua con addebito trimestrale rapportato al numero dei giorni del periodo di liquidazione Importo massimo: non previsto
		Altre spese	<ul style="list-style-type: none"> Spese per istruttoria: esente Spese revisione fido: esente Visure ipocatastali e interrogazioni archivi pubblici: recupero costi vivi (per l'intestatario e per ogni garante)
	Sconfinamenti Extra Fido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate oltre il limite del fido accordato	13,50%
	Sconfinamenti Assenza Fido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate per scoperto di conto senza fido	13,50%
		Importo dello sconfinamento (o incremento dello sconfinamento)	
Fidi e Sconfinamenti	Commissione di Istruttoria Veloce (C.I.V.) relativa a	Sconfino oltre Euro 100,00 sino a € 5.000,00 determinato da almeno un'operazione di importo uguale o superiore a	Euro 60,00
	sconfinamenti extra fido o in assenza di fido (per conti correnti aperti a non Consumatori)	Euro 100,00 Sconfino da Euro 5.000,01 sino a Euro 15.000,00 determinato da almeno un'operazione di importo uguale o superiore a	Euro 80,00
		Euro 100,00 Sconfino oltre Euro 15.000,00 determinato da almeno un'operazione di importo uguale o superiore a Euro 100,00	Euro 100,00
		La C.I.V. non è dovuta per pagamenti a favore dell'intermediario	
	Tasso di mora		13,50%

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.igeadigitalbank.it

Note

- (1) La commissione per la messa a disposizione dei fondi è la remunerazione per il fatto che la Banca si impegna a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro (fido). Tale

corrispettivo viene calcolato sull'importo dell'affidamento accordato, **è indipendente dall'effettivo utilizzo** e viene liquidato in via posticipata ogni fine trimestre.

Esempi di calcolo della commissione per la messa a disposizione dei fondi:

1. Applicazione su affidamento di importo costante nel trimestre
Fido accordato Euro 10.000,00 invariato per tutto il trimestre; periodo 92 giorni; commissione per la messa a disposizione dei fondi su base annua 2,00%
Modalità di calcolo: $\text{€ } 10.000 \times 2,00\% \times 92 \text{ gg} / 365 = \text{€ } 50,411$
2. Applicazione su affidamento di importo variabile nel trimestre
Fido accordato Euro 10.000,00 per 31 giorni, Euro 15.000,00 per 26 giorni, Euro 10.000,00 per 35 giorni; periodo 92 giorni; commissione per la messa a disposizione dei fondi su base annua 2,00%
Modalità di calcolo: $\text{€ } 10.000 \times 2,00\% \times 31 \text{ gg} / 365 = \text{€ } 16,99$
Modalità di calcolo: $\text{€ } 15.000 \times 2,00\% \times 26 \text{ gg} / 365 = \text{€ } 21,37$
Modalità di calcolo: $\text{€ } 10.000 \times 2,00\% \times 35 \text{ gg} / 365 = \text{€ } 19,18$
Totale commissione messa a disposizione fondi= € 57,54

Recesso e Tempi massimi di chiusura del rapporto

Il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza l'applicazione di penalità o di spese di chiusura, inviando alla Banca una comunicazione scritta, anche a firma di uno solo degli intestatari in caso di rapporto cointestato, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni.

Se il Cliente ha utilizzato, in tutto o in parte, la somma messa a disposizione, provvede alla restituzione della medesima e al pagamento degli altri importi dovuti entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma. Il Cliente è inoltre tenuto a rimborsare alla Banca le somme non ripetibili eventualmente corrisposte dalla stessa alla pubblica amministrazione in dipendenza del Contratto.

La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito a tempo indeterminato, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Cliente nelle modalità scelte dal Cliente nel frontespizio del contratto (formato cartaceo e/o elettronico) o fatte conoscere successivamente.

Nel caso di apertura di credito a tempo determinato, la Banca ha la facoltà di recedere o di ridurre l'affidamento al ricorrere di una giusta causa.

La Banca ha inoltre la facoltà di ridurre o sospendere l'apertura di credito precedentemente concessa.

Il recesso sospende immediatamente la possibilità per il Cliente di utilizzare il credito concesso, ma per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, senza penalità e spese di chiusura. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite.

Portabilità del finanziamento.

Il Cliente, nel caso in cui per rimborsare l'apertura di credito ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali ai sensi dell'art. 120 quater del T.U.B.). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie, reali e personali, del precedente. In particolare, nel caso di esercizio della suddetta facoltà di surrogazione da parte del Cliente, il contratto viene trasferito alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura.

Reclami

Il Cliente può contestare l'operato della Banca, rivolgendosi all'Ufficio Reclami – Igea Digital Bank – Via Tomacelli 107, Roma 00186 con una delle seguenti modalità:

- a) posta ordinaria (si consiglia l'utilizzo della raccomandata con ricevuta di ritorno);
- b) posta elettronica alla casella reclami@igedigitalbank.it;
- c) posta elettronica certificata (PEC) alla casella reclami.igedigitalbank@legalmail.it;
- d) presentato alla Filiale dove è intrattenuto il rapporto, la quale è autorizzata al ritiro del reclamo ed alla successiva trasmissione all'Ufficio Reclami di Igea Digital Bank.

La Banca è tenuta a rispondere al reclamo entro 60 giorni.

Se il reclamo è ritenuto fondato, la Banca fornirà al cliente le indicazioni concernenti le iniziative che la Banca stessa si impegnerà ad assumere e le relative tempistiche.

Se il reclamo è ritenuto infondato, la Banca illustrerà in maniera chiara ed esauriente le motivazioni del rigetto e fornirà le necessarie indicazioni circa la possibilità di ricorrere ad Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Se l'Ufficio Reclami non fornisce risposta nel termine suddetto o la risposta non è in tutto o in parte soddisfacente, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. In particolare, il Cliente può consultare la "Guida Pratica – Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti", disponibile presso tutte le filiali della Banca e sul sito internet www.igedigitalbank.it. La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria (nel rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D. Lgs. n. 28/2010) il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo in alternativa:

- a) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento);

- b) ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it).

Tale condizione di procedibilità si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il suddetto procedimento presso l'ABF.

Leggenda

Tasso creditore	Tasso nominale annuo con liquidazione annuale.
Tasso di mora	Tasso utilizzato per il calcolo della penale che il cliente deve pagare alla banca per ritardi nei pagamenti con scadenze prestabilite
Spese di istruttoria	Spese per esame di concedibilità e/o revisione di un fido.
Parametro di indicizzazione	Indice al cui andamento è collegato il tasso di interesse. Gli indici utilizzati sono pubblici. Il loro valore è rilevabile dal quotidiano "Il Sole 24 ore". L'andamento non è influenzabile dalle parti (Banca-Cliente)
Commissione per la messa a disposizione dei fondi	La commissione per la messa a disposizione dei fondi è la remunerazione per il fatto che la Banca si impegna a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro (fido). Tale corrispettivo viene calcolato sull'importo dell'affidamento accordato, è indipendente dall'effettivo utilizzo e viene liquidato in via posticipata ogni fine trimestre.
Commissione di Istruttoria Veloce (C.I.V.)	<p>La commissione di istruttoria veloce, relativa all'attività istruttoria della Banca volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso, viene applicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente; - quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata. <p>Non viene applicata se lo sconfinamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca; - non ha avuto luogo perché la Banca non vi ha acconsentito; - nel caso di correntista "consumatore" quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: <ul style="list-style-type: none"> - per gli sconfinamenti in assenza di fido, se il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più addebiti- è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi oltre il limite del fido (extra fido), se l'ammontare complessivo di questi ultimi -anche se derivante da più addebiti- è inferiore o pari a 500 euro; - se lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore
Arbitro Bancario Finanziario	Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche

Cliente	Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la banca
Cliente al dettaglio	I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 2 milioni di Euro
Conciliatore Bancario Finanziario	Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche
Consumatore	la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale	Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale è la banca specializzata nei finanziamenti e nei servizi per il Settore Pubblico, nel Project e nell'Export Finance, nella gestione degli incentivi e garanzie alle imprese. Il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese è gestito da Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale.
Fondo di Garanzia	Fondo di Garanzia a favore delle Piccole e Medie Imprese di cui alla Legge 662/96 e successive modificazioni e integrazioni. L'intervento del Fondo assistito dalla garanzia dello Stato abbatte il rischio sull'importo garantito, facilitando l'accesso al credito.
Fido	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi
Sconfinamento	Le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extrafido"); le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido")

Informazioni sulla Banca

Denominazione e forma giuridica
Sede legale e Direzione Generale
Codice fiscale e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
N. iscrizione Albo delle Banche presso la Banca d'Italia
Codice ABI
Appartente al Gruppo Bancario
N. iscrizione all'albo dei Gruppi Bancari
Sito Internet
Indirizzo di posta elettronica

Igea Digital Bank
Via Tomacelli, 107 - 00186 Roma
00923361000
N° 371
05029
Gruppo Bancario Igea Banca
5640
www.igedigitalbank.it
segreteria@igedigitalbank.it

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Ragione Sociale

Cognome

Nome

Sede

E-mail

Telefono

Iscrizione ad Albi o elenchi

N. Delibera Iscrizione albo/elenco

Che cos'è il Mutuo Chirografario

Il mutuo chirografario è un finanziamento con durata da 6 a 120 mesi. Il debitore rimborserà il prestito mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi secondo un piano di ammortamento alle scadenze concordate con la Banca. Può essere assistito da garanzie. Il Prestito Pro è destinato a Clienti che siano Liberi Professionisti classificabili come Clienti al dettaglio non consumatori.

I tipi di Mutuo e i loro rischi

Mutuo chirografario a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del prestito sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Mutuo chirografario a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Il finanziamento può essere garantito dal Fondo di Garanzia.

Che cos'è il Fondo di Garanzia

Il Fondo di Garanzia per le PMI - istituito dalla Legge 662/1996 ed attualmente gestito dal MedioCredito Centrale (MCC) - è lo strumento attraverso il quale l'Unione europea e lo Stato Italiano affiancano le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie. L'intervento pubblico di garanzia sul credito alle PMI consente al soggetto che richiede il finanziamento di ottenere vantaggi in termini di concessione del finanziamento stesso, di riduzione dei costi in termini di tasso applicato, di minori garanzie richieste. Sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.

A chi è rivolto

Possono essere garantite le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI) iscritte al Registro delle Imprese e i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all'apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.

L'impresa e il professionista devono essere valutati dalla Banca come in grado di rimborsare il finanziamento garantito. Devono quindi essere considerati economicamente e finanziariamente sani sulla base di appositi modelli di valutazione che utilizzano i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi. Le start up sono invece valutate sulla base di piani previsionali.

Modalità di intervento del Fondo di Garanzia

Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente. La domanda di intervento del Fondo è presentata dalla banca cui l'impresa o il professionista ha richiesto finanziamento.

L'intervento è concesso, fino ad un massimo dell'80% del finanziamento, su tutti i tipi di operazioni sia a breve sia a medio-lungo termine, tanto per liquidità che per investimenti. Il Fondo garantisce a ciascuna impresa o professionista un importo massimo di 2,5 milioni di euro, un plafond che può essere utilizzato attraverso una o più operazioni, fino a concorrenza del tetto stabilito, senza un limite al numero di operazioni effettuabili. Il limite si riferisce all'importo garantito, mentre per il finanziamento nel suo complesso non è previsto un tetto massimo.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.mcc.it o www.fondidigaranzia.it

Condizioni economiche

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso. Le condizioni economiche inoltre non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi e/o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

Quanto può costare il mutuo chirografario

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Finanz. Tasso Fisso di € 50.000,00 – 60 mesi - Rata Mensile – Tasso Annuo Nominale 11,000%: TAEG 15,52%
Finanz. Tasso Variabile di € 50.000,00 – 60 mesi - Rata Mensile – Tasso Annuo Nominale 8,000%: TAEG 12,12%

Gli esempi di calcolo del TAEG tengono conto del solo periodo di ammortamento, con esclusione del periodo di preammortamento. Sono inoltre inclusi fra gli oneri; oltre alle spese di istruttoria e di incasso rata, anche:

- l'imposta sostitutiva in ragione del 2%;
- recupero spese visure: € 250,00 (a titolo puramente esemplificativo);
- i costi di gestione del rapporto di conto corrente : spese fisse trimestrali di tenuta conto € 20,00, canone mensile € 15,00, spese prod. e invio e/c trimestrale € 2,00 per ogni invio, spese prod.e invio documento di sintesi € 1,25 per ogni invio in formato cartaceo, importo minimo trimestrale spese per operazioni € 8,00, imposta di bollo € 100,00 annui): € 401,25 su base annuale, € 33,44 su base mensile

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge n. 108/1996) relativo ai contratti di finanziamento può essere consultato in filiale e sul sito internet www.igeadigitalbank.it.

Voce	Parametro	Valore
Importo finanziabile	Euro	Fino a 2.000.000,00
Durata del contratto	Mesi	Da 6 a 120
Modalità di rimborso		Rateale
Modalità di pagamento		Addebito in conto corrente
Periodicità di rimborso rata	Periodicità	Mese/Trimestre/Semestre
Tipo di ammortamento		Francese
Tipologia di rata		Costante
Tassi		
Tasso di interesse nominale annuo fisso	%	11,00
Tasso di interesse di preammortamento		Uguale al tasso nominale annuo
Tasso di mora (p.p. oltre il tasso del finanziamento)	Punti percentuali	2,00
Tasso di interesse nominale annuo variabile (parametro di indicizzazione + spread)		8,000
Il tasso è riportato in via esemplificativa, assumendo per tutta la durata del contratto un valore invariato rispetto a quello in essere alla data di riferimento del presente Foglio Informativo.		A prescindere dalla quotazione del parametro di indicizzazione, il tasso applicato non potrà in nessun caso essere inferiore allo spread applicato ("tasso floor")
Parametro di indicizzazione		Media mensile del mese precedente del tasso interbancario per l'area Euro denominato Euribor (Euro Interbank Offered Rate) a tre mesi 365 giorni rilevata dal Comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee) e pubblicata sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Tale tasso sarà troncato al terzo decimale e sarà rilevato il

	primo giorno lavorativo di ogni mese. La variazione della quotazione del tasso preso a riferimento come prima specificato, comporterà la variazione delle rate mensili. Detta variazione troverà applicazione dalla rata successiva a quella in corso di ammortamento al momento in cui è intervenuta la rilevazione della quotazione.	
Spread	Punti percentuali	+ 8,00
Tasso di interesse di preammortamento	Uguale al tasso nominale annuo	
Tasso di mora (p.p. oltre il tasso del finanziamento)	Punti percentuali	2,00
Spese e commissioni		
Istruttoria (massimo)	%	2,00 dell'importo del finanziamento
Recupero spese visure	Euro	Al costo per intestatari e garanti
Spese gestione pratica	Euro	0,00
Commissioni incasso rata	Euro	2,00
Invio avviso di scadenza e/o quietanza di pagamento	Euro	2,00
Invio sollecito di pagamento per rate scadute	Euro	5,00
Invio comunicazioni escluse quelle obbligatorie previste dalla legge	Euro	5,00
Trasparenza bancaria. Spese produzione e invio comunicazioni periodiche in formato cartaceo	Euro	1,25
Trasparenza bancaria. Spese produzione e invio comunicazioni relative a modifiche contrattuali	Euro	0,00
Imposta sostitutiva a carico del cliente	Euro	Tariffa vigente
Commissione per estinzione anticipata parziale o totale (calcolata sul capitale assicurato residuo o sulla somma a decurtazione)	%	1,00 per chirogr. Aziende

Ultime rilevazioni del parametro di riferimento

Euribor 3 Mesi – Media Mese Precedente GG 365	
Mese	Valore
Maggio 2019 con applicazione Giugno 2019	- 0,315
Giugno 2019 con applicazione Luglio 2019	- 0,331
Luglio 2019 con applicazione Agosto 2019	- 0,367
Agosto 2019 con applicazione Settembre 2019	- 0,408
Settembre 2019 con applicazione Ottobre 2019	- 0,425

Estinzione anticipata e Tempi massimi per la chiusura del Rapporto

Come procedere al rimborso anticipato del prestito

Il Cliente può, in qualsiasi momento, estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il finanziamento, corrispondendo alla Banca il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati nonché un compenso omnicomprendente per eventuali costi connessi al rimborso anticipato, nella misura indicata nel Documento di Sintesi. Nel caso di richiesta di chiusura del rapporto da parte del

Ciente, la Banca è obbligata a provvedervi entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta stessa, fatto salvo l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del Ciente.

Diritto della Banca di risolvere il contratto (per inadempimento degli obblighi da parte del Ciente)

In caso di mancato pagamento, alla scadenza pattuita, di due sole rate del finanziamento, anche non consecutive, la Banca potrà – senza bisogno di alcuna intimazione al Ciente – dichiarare la decadenza del Ciente dal beneficio del termine e la risoluzione di diritto del presente Contratto.

In tal caso, la Banca potrà esigere il rimborso immediato del credito per capitale, interessi e accessori, nella misura prevista nel Documento di Sintesi, nonché esperire tutte le azioni occorrenti per il recupero del proprio credito.

Nell'ipotesi in cui al medesimo Ciente siano stati concessi più finanziamenti, anche contemporaneamente, la decadenza dal beneficio del termine relativa ad uno dei finanziamenti comporterà effetti analoghi – senza bisogno di alcuna intimazione al Ciente – per tutti i finanziamenti concessi, nonché l'obbligo di rimborso immediato del debito residuo.

Comportano, altresì, l'automatica decadenza dal beneficio del termine:

- a) eventuali dichiarazioni non veritiere del Ciente circa la propria consistenza patrimoniale;
- b) la mancata prestazione delle garanzie dovute o la diminuzione di quelle già prestate;
- c) l'accertamento di protesti cambiari o l'avvio di azioni esecutive, cautelari o concorsuali, nei confronti del Ciente e/o degli eventuali fidejussori;
- d) l'irreperibilità, lo stato di detenzione o il decesso del Ciente e/o degli eventuali fidejussori;
- e) il mancato avviso alla Banca, con lettera raccomandata, di ogni cambiamento del proprio domicilio o della propria sede legale.

In caso di mancato pagamento, la Banca potrà segnalare tale circostanza a banche dati contenenti informazioni nominative sul credito, provvedendo, nei casi previsti dalla vigente normativa, ad informare preventivamente il Ciente della prima segnalazione. Tale informativa può essere trasmessa unitamente ad eventuali solleciti, altre comunicazioni o in via autonoma.

Portabilità del finanziamento.

Il Ciente, se per rimborsare il finanziamento ne ottenga uno nuovo da un'altra banca/intermediario, non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali ai sensi dell'art. 120 quater del T.U.B.). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie, reali e personali, del precedente. In particolare, nel caso di esercizio della suddetta facoltà di surrogazione da parte del Ciente, il contratto viene trasferito alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura.

Reclami e mezzi di tutela stragiudiziale

Il Ciente può contestare l'operato della Banca, rivolgendosi all'Ufficio Reclami – Igea Digital Bank – Via Tomacelli 107, Roma 00186 con una delle seguenti modalità:

- a) posta ordinaria (si consiglia l'utilizzo della raccomandata con ricevuta di ritorno);
- b) posta elettronica alla casella reclami@igedigitalbank.it;
- c) posta elettronica certificata (PEC) alla casella reclami.igedigitalbank@legalmail.it;

- d) presentato alla Filiale dove è intrattenuto il rapporto, la quale è autorizzata al ritiro del reclamo ed alla successiva trasmissione all'Ufficio Reclami di Igea Digital Bank.

La Banca è tenuta a rispondere al reclamo entro 60 giorni.

Se il reclamo è ritenuto fondato, la Banca fornirà al cliente le indicazioni concernenti le iniziative che la Banca stessa si impegnerà ad assumere e le relative tempistiche.

Se il reclamo è ritenuto infondato, la Banca illustrerà in maniera chiara ed esauriente le motivazioni del rigetto e fornirà le necessarie indicazioni circa la possibilità di ricorrere ad Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Se l'Ufficio Reclami non fornisce risposta nel termine suddetto, la risposta non è in tutto o in parte soddisfacente, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. In particolare, il Cliente può consultare la "Guida Pratica – Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti", disponibile presso tutte le filiali della Banca e sul sito internet www.igedigitalbank.it. La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria (nel rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D. Lgs. n. 28/2010) il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo in alternativa:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento);
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it).

Tale condizione di procedibilità si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il suddetto procedimento presso l'ABF.

Leggenda

Ammortamento	Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate
Arbitro Bancario Finanziario	Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche
Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale	Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale è la banca specializzata nei finanziamenti e nei servizi per il Settore Pubblico, nel Project e nell'Export Finance, nella gestione degli incentivi e garanzie alle imprese. Il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese è gestito da Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale.
Conciliatore Bancario Finanziario	Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche
Cliente	Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la banca

Cliente al dettaglio	I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 2 milioni di Euro
Consumatore	la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
Fondo di Garanzia	Fondo di Garanzia a favore delle Piccole e Medie Imprese di cui alla Legge 662/96 e successive modificazioni e integrazioni. L'intervento del Fondo assistito dalla garanzia dello Stato abbatte il rischio sull'importo garantito, facilitando l'accesso al credito.
Interessi di mora	Interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate
Istruttoria	Analisi di concedibilità del finanziamento
Parametro di indicizzazione	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto
Preammortamento	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate sono costituite dalla sola quota interessi
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati
Rata	Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: <ul style="list-style-type: none"> - una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il mutuo). L'importo della prima rata comprenderà gli interessi di preammortamento.
Spese di istruttoria	Spese per l'analisi di concedibilità
Spread	Maggiorazione applicata al parametro di indicizzazione
Tasso Annuo Effettivo Globale	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento delle rate